

**CRITERI DI APPLICAZIONE E PROCEDURA PER LA
VALUTAZIONE D'INDIPENDENZA
(AI SENSI DELL'ART. 2 DEL CODICE DI CORPORATE
GOVERNANCE)**

**Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di TERNA S.p.A.
nella riunione del 22 febbraio 2007 e successivamente modificato nella
riunione del 26 gennaio 2022,
previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi, *Corporate
Governance* e Sostenibilità di TERNA S.p.A.**

ART. 1

Presupposti e obiettivo del documento

- 1.1 Il presente documento, adottato in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 (di seguito, il "Codice di Corporate Governance"), individua i criteri in base ai quali il Consiglio di Amministrazione di TERNA S.p.A. ("TERNA") valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi e stabilisce le relative procedure di accertamento, nonché i criteri di valutazione dell'indipendenza dei componenti dell'organo di controllo.

ART. 2

Condizioni che possono compromettere l'indipendenza di un amministratore

- 2.1 Sono indipendenti gli amministratori non esecutivi che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con TERNA o con soggetti legati a quest'ultima, relazioni tali da condizionarne l'attuale autonomia di giudizio.
- 2.2 Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:
- a) se è un azionista significativo di TERNA¹;
 - b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente di TERNA, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con TERNA, ovvero di un azionista significativo di TERNA (come sopra definito);
 - c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

¹ Per "azionista significativo" di TERNA si intende un soggetto che, direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona), controlla TERNA o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole su TERNA.

- con TERNA, una sua controllata, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*²;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla TERNA; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*³;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte di TERNA, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica⁴ e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente⁵;
- e) se è stato amministratore di TERNA per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di TERNA abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di TERNA;
- h) se è uno stretto familiare⁶ di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

² Per “*top management*” si intendono gli alti dirigenti individuati quali dirigenti con responsabilità strategiche della Società.

³ Per “*top management*” della controllante si intende l'insieme costituito dagli alti dirigenti della controllante che non sono membri dell'organo di amministrazione della controllante medesima e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di quest'ultima e del gruppo ad essa facente capo.

⁴ Per “compenso fisso per la carica” si intende:

- la remunerazione determinata dall'assemblea per tutti gli amministratori o sindaci o stabilita dal Consiglio di Amministrazione per tutti gli amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo deliberato dall'assemblea per l'intero Consiglio;
- l'eventuale compenso attribuito in ragione della particolare carica assunta dal singolo soggetto interessato all'interno dell'organo collegiale (presidente, vicepresidente), definito secondo le best practice previste dalla Raccomandazione 25 del Codice di Corporate Governance (cioè tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche le esperienze estere comparabili).

Al contrario, il compenso ricevuto per gli incarichi nella società controllante o nella società controllata è considerato quale “remunerazione aggiuntiva” ed è pertanto valutato nella sua “significatività” ai fini di quanto previsto dalla presente Procedura.

⁵ Per “compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice” si intendono i compensi che il singolo amministratore riceve in ragione della sua partecipazione ai comitati endoconsiliari, aventi competenze funzionali all'applicazione del Codice di Corporate Governance, incluso l'eventuale comitato istituito ai sensi della Raccomandazione 1, lett. a), del Codice medesimo, purché non sia un comitato esecutivo.

Sono inoltre assimilabili ai compensi da “comitati raccomandati dal Codice” anche i compensi per la partecipazione ai comitati (o organismi) previsti dalla normativa vigente, escluso l'eventuale comitato esecutivo.

⁶ A tal fine, si considerano “stretti familiari” di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;

Art. 3

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

- 3.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze indicate al paragrafo 2.2 che precede. Se il Presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance*, la maggioranza dei componenti del comitato è composta da altri amministratori indipendenti. In ogni caso, il Presidente valutato indipendente non presiede il comitato competente in materia di remunerazione e il comitato competente in materia di controllo e rischi.

Art. 4

Componenti dell'Organo di Controllo

- 4.1 In attuazione di quanto raccomandato dall'art. 2, raccomandazione 9 del Codice di *Corporate Governance*, tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 e indicati al paragrafo 2.2 che precede.

Art. 5

Relazioni Commerciali, Finanziarie o Professionali

- 5.1 Ai fini della lettera c) di cui al paragrafo 2.2 che precede, sono di norma qualificate quali significative le relazioni commerciali, finanziarie o professionali con TERNA o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*, nonché con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla TERNA o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management* che, in almeno uno dei tre esercizi precedenti all'assunzione della carica, risultino, singolarmente o cumulativamente, per ciascun esercizio superiori al 100% del compenso medio

(b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;

(c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente (IAS 24, paragrafo 9).

percepito, rispettivamente, dagli amministratori non esecutivi⁷ e dai sindaci⁸ per la carica e per l'eventuale partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance* o previsti dalla normativa vigente nel corso dell'ultimo anno del precedente mandato (il "Parametro di Riferimento"), calcolato dall'ufficio di Segreteria Societaria. Con specifico riguardo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, il parametro sarà riferito alla remunerazione per tale carica percepita nell'ultimo anno del precedente mandato.⁹

- 5.2 Il precedente par. 5.1 trova applicazione (i) con riferimento alle dichiarazioni di indipendenza rese dai candidati in occasione della presentazione delle liste per il rinnovo degli organi sociali¹⁰, nonché (ii) in sede di prima valutazione dell'indipendenza di amministratori e sindaci successivamente alla nomina.
- 5.3 Resta inteso che, ai fini della suddetta valutazione di significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali, nel caso di un amministratore o sindaco che sia anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo competente valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza, o che comunque attengono a importanti operazioni di TERNA e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dal Parametro di Riferimento.
- 5.4 Successivamente all'assunzione della carica – e, pertanto, in corso di mandato – per potersi qualificare quali indipendenti ai sensi dell'art. 2.2. lettera c) della presente Linea Guida, amministratori e sindaci non devono intrattenere alcuna relazione commerciale, finanziaria o professionale con TERNA o con le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*, nonché con

⁷ Ai fini del calcolo del "Parametro di Riferimento" non si tiene conto del Presidente del Consiglio di Amministrazione sia con riferimento al **computo** del numero degli amministratori, sia con riferimento a quanto dallo stesso **percepito**.

⁸ Ai fini del calcolo del "Parametro di Riferimento" non si tiene conto del Presidente del Collegio Sindacale sia con riferimento al **computo** del numero dei sindaci, sia con riferimento a quanto dallo stesso **percepito**.

⁹ Nel compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione va considerata anche la remunerazione riconosciuta dall'Assemblea per la carica di Consigliere di Amministrazione.

¹⁰ In tal caso il parametro sarà reso noto dall'ufficio di Segreteria Societaria nella Relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno pubblicata dalla Società in vista dell'Assemblea chiamata a deliberare sul rinnovo degli organi sociali ovvero nell'ambito dell'orientamento agli azionisti.

un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla TERNA o, se il controllante è una società o un ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*.

- 5.5 Viceversa, con riferimento a eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute da stretti familiari di amministratori o sindaci, il Parametro di Riferimento trova applicazione sia rispetto a relazioni commerciali, finanziarie o professionali dagli stessi intrattenute nel corso di uno dei tre esercizi precedenti a quello di assunzione della carica, sia in ciascuno degli esercizi in corso di mandato.

Art. 6

Remunerazione Aggiuntiva

- 6.1 Ai fini della lettera d) di cui al paragrafo 2.2 che precede, è di norma qualificata significativa la remunerazione aggiuntiva – intendendosi per tale la remunerazione riveniente da rapporti di lavoro, amministrazione o controllo – ricevuta da un amministratore o da un sindaco, nel corso di uno dei tre esercizi precedenti a quello di assunzione della carica, da parte di TERNA o della sua società controllante o di una sua società controllata se, singolarmente o cumulativamente, per ciascun esercizio, è superiore al Parametro di Riferimento.
- 6.2 Per potersi qualificare quali indipendenti ai sensi della lettera d) di cui al paragrafo 2.2 che precede, gli amministratori e i sindaci, successivamente all'assunzione della carica – e, pertanto, in corso di mandato e per ciascun esercizio – non devono percepire una remunerazione aggiuntiva, singolarmente o cumulativamente, superiore al 40% del Parametro di Riferimento da parte di TERNA o della sua società controllante o di una sua società controllata.
- 6.3 Con riferimento agli stretti familiari di amministratori o sindaci, il Parametro di Riferimento trova applicazione sia rispetto a remunerazioni percepite nel corso di uno dei tre esercizi precedenti a quello di assunzione della carica, sia in ciascuno degli esercizi in corso di mandato.

ART. 7

Valutazione di Indipendenza

- 7.1 In attuazione della presente Linea Guida e ai fini di quanto previsto nel Codice di *Corporate Governance*, l'organo collegiale valuta l'indipendenza dei propri componenti avendo riguardo più al profilo sostanziale che a quello formale.
- 7.2 Anche al ricorrere delle circostanze di cui sopra, resta in ogni caso ferma la facoltà, per l'organo collegiale, di valutare in concreto, e su base individuale, la situazione del singolo amministratore o sindaco interessato e di qualificarlo, se del caso, come indipendente. In tale caso, l'organo collegiale fornisce adeguata e trasparente informativa circa le ragioni della disapplicazione di uno o più criteri in capo a ogni singolo amministratore o sindaco interessato, avendo cura che siano riportate nel verbale della riunione; le motivazioni di tale valutazione sono riportate altresì all'interno della relazione annuale sul sistema di *Corporate Governance*.
- 7.3 Con specifico riferimento all'esame delle significative relazioni commerciali, finanziarie o professionali o delle significative remunerazioni aggiuntive, l'organo collegiale può valutare non indipendente un amministratore o un sindaco laddove, pur nel rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 6 che precedono, la valutazione complessiva delle circostanze rappresentate e degli ulteriori elementi disponibili, anche in considerazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, induca a ritenere non sussistente il requisito di indipendenza.

Art. 8

Procedure di accertamento per la valutazione di indipendenza

- 8.1 È rimesso alla competenza dell'organo collegiale di riferimento di TERNA valutare le relazioni che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore non esecutivo o di un sindaco.
- 8.2 Il competente organo collegiale di TERNA effettua tale valutazione:
- i) subito dopo la nomina, nonché
 - ii) durante il corso del mandato, al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza, e comunque
 - iii) con cadenza almeno annuale.
- 8.3 Al fine della valutazione annuale, la struttura Affari Societari e *Corporate Governance* provvede a richiedere agli amministratori e ai sindaci, di norma 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione del progetto di bilancio, tutti gli

elementi necessari o utili per consentire ai rispettivi organi collegiali la relativa valutazione.

- 8.4 Gli amministratori e i sindaci comunicano tempestivamente alla struttura Affari Societari e *Corporate Governance* di TERNA ogni situazione o circostanza che, in relazione a quanto esemplificato all'art. 2, potrebbe comprometterne l'indipendenza.
- 8.5 L'organo collegiale valuta, sulla base delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati e di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza. In presenza di informazioni non sufficienti a verificare le situazioni potenzialmente sintomatiche di non indipendenza (es. insufficienza degli elementi utili a esaminare la significatività delle relazioni oggetto di valutazione), l'organo collegiale richiede al Soggetto Interessato ulteriori informazioni in merito.
- 8.6 L'organo di controllo verifica, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dall'organo di amministrazione per valutare l'indipendenza dei propri membri non esecutivi.
- 8.7 TERNA rende noto al mercato l'esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, subito dopo la nomina, mediante apposito comunicato e, successivamente, nella Relazione annuale sul governo societario.

ART. 9

Riunione Amministratori indipendenti

- 9.1. Gli amministratori non esecutivi, valutati indipendenti in applicazione della presente Procedura, si riuniscono, in assenza degli altri amministratori, con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento del Consiglio di Amministrazione e alla gestione sociale, con particolare riguardo all'adeguatezza del dialogo e dei flussi informativi tra amministratori esecutivi e non esecutivi.
- 9.2. Le riunioni degli amministratori indipendenti non prevedono la partecipazione dell'eventuale Presidente indipendente; tuttavia, gli amministratori indipendenti

possono, ove lo ritengano utile ai fini di coordinamento, invitarlo a partecipare alla riunione e/o trasmettergli le relative principali osservazioni.